



CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DELL'ECOCENTRO: CENTRO ATTREZZATO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

(Approvato con Deliberazione di C.C. n. 97 del 17/12/2004)

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

1. Oggetto del regolamento	pag.	3
2. Definizioni		pag.
3		

CAPO II – DISCIPLINA DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE ISTITUITE PRESSO L'ECOCENTRO

1. Tipologie di rifiuto urbano raccolte nell'ecocentro	pag.	3
2. Utenze ammesse e quantità conferibili all'ecocentro	pag.	4
3. Attivazione di indagini conoscitive del rifiuto differenziato conferito	pag.	4

CAPO III- ORGANIZZAZIONE DELL'APERTURA AL PUBBLICO DELL'ECOCENTRO

1. Accesso all'ecocentro	pag.	5
2. Apertura dell'ecocentro.	pag.	5
3. Modalità di conferimento	pag.	5
4. Norme di comportamento e divieti	pag.	6
5. Rimostranze e reclami	pag.	6
6. Controlli	pag.	6
7. Danni e risarcimenti	pag.	7
8. Regime sanzionatorio	pag.	7

CAPO IV – DISPOSIZIONI GENERALI PER LA GESTIONE DELL'ECOCENTRO

1. Compiti dell'ente gestore	pag.	7
2. Compiti del Responsabile dell'ecocentro	pag.	8
3. Compiti dell'addetto al controllo	pag.	8
4. Compiti del personale di presidio	pag.	8

CAPO V – DISPOSIZIONE DIVERSE

1. Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali	pag.	9
--	------	---

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

1. Entrata in vigore del regolamento	pag.	9
--------------------------------------	------	---

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità gestionali del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani presso il Centro Attrezzato per la Raccolta Differenziata dei rifiuti (C.A.R.D.), detto anche ecocentro, situato in Via Ronzinella a Mogliano Veneto, autorizzato con Decreto del dirigente del settore Gestione del territorio della Provincia di Treviso n. 802 del 14 dicembre 1999, successivamente rinnovato con Decreto N. 1477/2003 del 15/12/2003.

Art. 2 - Definizioni

1. In relazione alle successive disposizioni e norme i termini sono utilizzati così come successivamente descritti.

Ecocentro: area recintata e controllata autorizzata per la raccolta di alcune tipologie di rifiuti.

Ente gestore: la Mogliano Ambiente SpA alla quale è stata affidata la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel comune di Mogliano Veneto.

Addetto al controllo: il soggetto o i soggetti incaricati dall'ente gestore delle operazioni di custodia, controllo e vigilanza sul regolare funzionamento dell'ecocentro.

Responsabile dell'ecocentro: il soggetto responsabile del funzionamento dell'ecocentro e della gestione dello stesso nel rispetto della normativa vigente, nonché nel rispetto dell'autorizzazione della Provincia di Treviso e sue prescrizioni e indicazioni.

Addetto al ricevimento: il soggetto o i soggetti incaricati dall'addetto al controllo, o direttamente dall'ente gestore, al ricevimento degli utenti.

Per ulteriori definizioni si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

CAPO II - DISCIPLINA DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE ISTITUITE NELL'ECOCENTRO

Art. 1 - Tipologie di rifiuto urbano raccolte nell'ecocentro

1. Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ai fini delle successive disposizioni e norme del presente regolamento, si ammettono ad essere conferite all'ecocentro, in quantità compatibili con la potenzialità organizzativa del servizio e con la capacità recettiva della piattaforma ecologica, le seguenti tipologie di rifiuti urbani o assimilati:

- carta e cartone
- vetro
- plastica
- erba e ramaglie
- materiale in legno
- materiale in ferro
- beni durevoli
- componenti elettronici

- materiali ingombranti
- farmaci scaduti
- pile
- accumulatori al piombo esausti
- contenitori di rifiuti urbani pericolosi, etichettati col simbolo “T” o “F”
- oli minerali
- oli vegetali
- pneumatici
- inerti

2. In caso di contestazioni sull'accettabilità dei rifiuti conferibili sotto la voce “ingombranti” si farà riferimento per la composizione merceologica all'elenco dei materiali assimilabili per composizioni ai RSU estratto dal punto 1.1.1, a) delibera Comitato Interministeriale del 27/7/1984.

3. L'ente gestore ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento, a seguito di mutate esigenze organizzative e tecniche, le tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate. Le tipologie di rifiuti conferibili dovranno comunque essere autorizzate dalla Provincia di Treviso.

Art. 2 – Utenze ammesse e quantità conferibili all'ecocentro

1. Per quanto riguarda le utenze domestiche le quantità massime giornaliere conferibili gratuitamente sono decise dall'ente gestore e segnalate alle stesse tramite apposito comunicato. Oltre tali limiti l'utente dovrà pagare una quota per il conferimento secondo il tariffario vigente.

2. Per quanto riguarda le utenze non domestiche che vogliano conferire rifiuti oggetto della raccolta differenziata valgono le regole citate al punto 1. Le quantità massime conferibili sono le stesse delle utenze domestiche, fatto salvo un ulteriore limite settimanale onde evitare condizioni di saturazione dell'impianto

3. Per le utenze non domestiche che vogliano conferire altre tipologie di rifiuto tra quelle elencate al capo II art. 1 possono accedere all'ecocentro solo le attività che hanno stipulato apposita convenzione con l'ente gestore e che siano munite di idonea autorizzazione (cartellino identificativo) per il conferimento dei rifiuti comunque prodotti nel territorio comunale; le tipologie conferibili devono essere esclusivamente quelle specificate nell'autorizzazione, da esibire all'addetto al ricevimento prima delle operazioni di scarico. Le quantità conferibili sono soggette alle temporanee condizioni dell'impianto e non fruiscono di alcuna gratuità. Il corrispettivo del servizio è fissato previa apposita convenzione da stipularsi tra l'ente gestore e l'utente.

Art. 3 - Attivazione di indagini conoscitive del rifiuto differenziato conferito

1. In riferimento sia ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti, sia ad obiettivi di ottimizzazione del loro riciclo e recupero, l'Ente gestore può attivare, per singole e specifiche categorie di produttori, analisi merceologiche ed indagini conoscitive della composizione del rifiuto conferito.

CAPO III - ORGANIZZAZIONE DELL'APERTURA AL PUBBLICO DELL'ECOCENTRO

Art. 1 - Accesso all'ecocentro

- 1.** L'accesso all'ecocentro è consentito ai residenti del Comune di Mogliano Veneto e agli iscritti al servizio di nettezza urbana comunale e pertanto paganti la TIA per l'anno in corso, salvo quanto previsto dal successivo punto 4, esclusivamente per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale, limitatamente alle tipologie di cui al capo II, art. 1.
- 2.** Le utenze non domestiche ammesse ad usufruire del servizio pubblico possono conferire i propri rifiuti attraverso le modalità e nei limiti previsti dal capo II, art.2.
- 3.** Il conferimento dei rifiuti presso l'ecocentro deve essere effettuato esclusivamente a cura del produttore, secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento. In particolare, egli deve essere iscritto a ruolo ed inoltre, ove previsto (utenze non domestiche), essere in possesso dell'autorizzazione al conferimento dei rifiuti (cartellino identificativo).
- 4.** Il conferimento di rifiuti prodotti nel territorio comunale compiuto da parte di soggetti diversi dal produttore può avvenire solo quando venga esibita all'addetto al ricevimento una delega firmata dall'utente residente che ha prodotto i medesimi rifiuti corredata dalla fotocopia della carta di identità del delegante. Questo vale in particolare per gli scarti verdi dovuti alla manutenzione di aree verdi, parchi e giardini a cura di ditte esercenti attività di giardinaggio.
- 5.** L'ente gestore si riserva la facoltà di predisporre un adeguato sistema d'identificazione dei flussi all'ecocentro in merito alla tipologia degli utenti e dei rifiuti da essi conferiti ai fini di un maggior controllo e di un'analisi statistica
- 6.** E' sempre consentito l'accesso a personale che si occupa dello spazzamento delle strade e delle aree pubbliche, per il conferimento dello spazzamento e dei rifiuti abbandonati, purché rientrino tra quelli previsti dal presente regolamento.

Art. 2 - Apertura dell'ecocentro

- 1.** I rifiuti possono essere conferiti all'interno dell'ecocentro nei giorni e negli orari stabiliti dall'ente gestore ed indicati su cartelli posizionati al suo ingresso. Non è ammesso il conferimento di rifiuti al di fuori dell'orario e in giorni diversi da quelli stabiliti.
- 2.** E' fatta salva la facoltà dell'ente gestore di modificare anche temporaneamente gli orari di cui al precedente comma 1, previa affissione di apposito avviso all'ingresso dell'ecocentro e/o tramite altri mezzi d'informazione a sua disposizione.
- 3.** L'ecocentro rimarrà chiuso nei giorni festivi infrasettimanali. Ulteriori chiusure dovranno essere comunicate con le modalità previste al punto 2.

Art. 3 - Modalità di conferimento

1. L'utente che intende conferire rifiuti all'ecocentro è tenuto a rivolgersi all'addetto al ricevimento per le indicazioni relative allo scarico, nonché presentare un documento di identificazione valido e l'eventuale delega cui al punto 4 dell'art. 1 del presente Capo. Se richiesto è tenuto inoltre a compilare il modulo previsto al punto 5 dell'art.1.

2. L'addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti richiesti al punto 1, nonché coloro che intendono conferire rifiuti diversi da quelli previsti agli art. 1 del capo II, o in difformità alle norme del presente regolamento.

3. E' consentito l'accesso contemporaneo all'ecocentro di un numero di utenti tale da permettere un agevole controllo da parte dell'addetto al ricevimento.

4. I rifiuti devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente; qualora egli si presentasse con diverse tipologie di rifiuti, dovrà provvedere autonomamente alla loro separazione prima dell'ingresso all'impianto per effettuare il corretto scarico in forma differenziata. Il posizionamento dei contenitori varierà in dipendenza della loro movimentazione, saranno sempre comunque segnalati da apposito cartello indicativo.

5. L'utente è comunque tenuto a disporre i rifiuti conferiti in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile.

Art. 4 - Norme di comportamento e divieti

1. Durante il conferimento dei rifiuti presso l'ecocentro è fatto obbligo di rispettare le indicazioni dell'addetto al ricevimento e di attenersi alle prescrizioni fornite dalla cartellonistica appositamente predisposta, in particolare per quanto riguarda la movimentazione dei veicoli.

2. Gli utenti devono adempiere le seguenti disposizioni:

- divieto assoluto di abbandonare rifiuti all'esterno dell'ecocentro;
- divieto assoluto di scaricare rifiuti differenti da quelli previsti agli art. 1 del capo II;
- divieto di immissione di rifiuti diversi da quelli prescritti per le singole tipologie di contenitori;
- divieto di collocare rifiuti e materiali all'esterno dei contenitori o al di fuori degli spazi dedicati;
- divieto di asporto di materiali dai contenitori e/o cernita dei materiali medesimi.

Ad ultimazione delle operazioni di scarico, qualora l'utente abbia sporcato il suolo o altre parti fisse o mobili dell'ecocentro dovrà provvedere direttamente alla pulizia.

Art. 5 - Rimostranze e reclami

1. Eventuali rimostranze e reclami da parte dell'utente devono essere rivolti all'ente gestore tramite segnalazione scritta o telefonica.

Art. 6 - Controlli

1. L'addetto al controllo effettua la vigilanza sul rispetto del presente regolamento, segnalando le eventuali infrazioni alla normativa vigente, e comunicandole all'ente gestore che nel caso adotterà eventuali misure restrittive, fatte salve le competenze della Polizia municipale e degli altri enti preposti,

2. L'addetto al controllo è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni che ritiene necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme del presente regolamento.

3. Nel caso di abbandono di rifiuti da parte di soggetti non individuati, l'ente gestore attiverà d'ufficio le procedure volte all'accertamento dell'identità dei responsabili, ai quali successivamente saranno addebitate le spese sostenute per provvedere allo sgombero ed allo smaltimento dei rifiuti medesimi, fatte salve le sanzioni amministrative e le eventuali azioni penali previste dalla normativa vigente.

Art. 7 - Danni e risarcimenti

1. In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi e colposi, che arrechino danni alle strutture dell'ecocentro, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico del responsabile.

2. Il Comune, quale proprietario della struttura, e l'ente gestore non rispondono in alcun modo delle azioni dell'utente che arrecano danno a terzi.

3. Qualora l'utente abbia a subire danno per ragioni che non siano riconducibili alla sua negligenza o imperizia, ma strettamente ascrivibili a cause dipendenti dall'ente gestore, lo stesso si obbliga ad indennizzarlo nei termini stabiliti dalla legge.

4. Sono esclusi i risarcimenti di danni imputabili a cause di forza maggiore.

Art. 8 - Regime sanzionatorio

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con le sanzioni previste dall'art. 7bis del D. Lgs. 267/2000".

CAPO IV – DISPOSIZIONI GENERALI PER LA GESTIONE DELL'ECOCENTRO

Art. 1 – Compiti dell'ente gestore

1. I compiti dell'ente gestore rispetto l'ecocentro sono:

- nominare il responsabile dell'ecocentro e l'addetto al controllo;
- valutare, secondo un'ottica gestionale e di mercato, la validità delle richieste avanzate dal responsabile all'ecocentro;
- fornire al personale in presidio all'ecocentro tutta la strumentazione e il materiale atti ad effettuare al meglio le attività cui è preposto, nel rispetto della qualità del servizio e della sicurezza sul lavoro;
- decidere le quantità conferibili all'ecocentro, gli orari di apertura ed i costi informazioni che saranno comunicate annualmente all'utenza tramite i mezzi di comunicazione ritenuti più utili;
- promuovere iniziative atte a migliorare il servizio;

2. I compiti dell'ente gestore rispetto l'Amministrazione Comunale:

- consigliare la progettazione di modifiche strutturali e/o funzionali rilevanti;
- presentare relazione periodica sui quantitativi raccolti, con particolare riferimento alla frazione recuperata;
- informarla relativamente alle variazioni degli orari e dei dati contenuti nel tariffario

allegato;

3. I compiti dell'ente gestore rispetto all'utenza sono:

- garantire la qualità dei servizi offerti;
- informarla sui comportamenti da seguire per un buon funzionamento dell'ecocentro e su eventuali variazioni apportate agli orari, ai quantitativi o alle modalità di conferimento rispetto quanto indicato al punto 1.

Art. 2 – Compiti del Responsabile dell'ecocentro

1. Il responsabile dell'ecocentro. è nominato dall'ente gestore e deve accertarsi che la gestione dello stesso avvenga secondo le indicazioni riportate ai capi II e III, art. 1, comunicando le necessarie disposizioni all'addetto al controllo e al personale interessato;

2. E' responsabile di tutte le attività che si svolgono all'interno dell'ecocentro, deve peraltro curare:

- la sicurezza degli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente in materia;
- la sicurezza e la funzionalità degli impianti;
- l'aggiornamento delle autorizzazioni e di tutte le pratiche legislative cui l'ecocentro è soggetto secondo la normativa in materia;
- la formazione del personale per quanto riguarda i punti precedenti.

Art. 3 – Compiti dell'addetto al controllo

1. L'addetto al controllo vigila su tutte le attività che si svolgono all'interno dell'impianto e avviserà il responsabile dell'ecocentro qualora si abbiano a verificare:

- inadempienze da parte del personale durante il presidio, secondo quanto indicato all'art. 4 del presente Capo, o nelle normali attività di lavoro che fanno appoggio all'ecocentro (raccolta porta a porta, trasporto verso gli impianti di smaltimento), nonché rispetto a regolamenti interni che disciplinano i rapporti tra l'ente gestore e i suoi dipendenti;
- inadempienze da parte di utenti entrati illecitamente nell'ecocentro e/o violanti le disposizioni al capo III;
- carenze strumentali che possano influire sul normale rendimento del lavoro.

2. Deve vigilare e coordinare sulle attività di stoccaggio e trasporto dei rifiuti evitando di superare le capacità ricettive dell'ecocentro e coordinando adeguatamente le fasi di raccolta e di avvio verso gli impianti di destinazione, garantendo che il tutto avvenga con le autorizzazioni previste.

In caso lo svolgimento di tali attività sia affidato a terzi è tenuto a verificare che questi ultimi siano in possesso delle autorizzazioni stesse.

3. Deve curare il magazzino tenendo sempre sotto controllo le quantità stivate e avvisando l'ente gestore quando le scorte sono inferiori ai limiti funzionali stabiliti;

4. In caso di emergenza l'addetto al controllo potrà procedere alla chiusura temporanea dell'ecocentro previa comunicazione al responsabile dell'ecocentro e all'Amministrazione Comunale.

Art. 4 – Compiti del personale di presidio

1. Il personale che svolge il servizio di raccolta differenziata per conto dell'ente gestore e che

pertanto usa l'ecocentro come base per il proprio lavoro, nonché come punto di stoccaggio temporaneo dei rifiuti raccolti sul territorio, è tenuto ad assolvere i seguenti compiti:

- stoccare in modo corretto i materiali provenienti dalla raccolta differenziata distinti per componenti merceologiche;
- provvedere all'ammasso temporaneo dei RUP per classi omogenee al coperto ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e per l'ambiente, di norma non superando complessivamente il quantitativo corrispondente a quello usualmente trasportato;
- emettere delle bolle e/o formulari per il trasporto e la consegna dei materiali raccolti per l'avvio al recupero o al trattamento finale;
- effettuare eventuali operazioni di riduzione dei volumi dei rifiuti al fine di permettere il loro migliore riciclo mediante anche l'utilizzo di idonee attrezzature;
- mantenere l'ecocentro in condizioni di igiene e di ordine ai sensi della normativa vigente per la tutela della salute nei luoghi di lavoro e del comune buon senso;
- rispettare le norme di sicurezza imposte dell'ente gestore ai sensi della normativa vigente in materia;
- avere rispetto di tutte le strutture ed impianti messi a disposizione dall'ente gestore per lo svolgimento delle consuete attività lavorative, segnalandone eventuali danni o disfunzioni all'addetto al controllo;
- assicurare il dilavamento continuo delle acque meteoriche, nonché il convogliamento delle eventuali acque di percolazione e lavaggio verso il preposto impianto di depurazione e si dovrà assicurare del funzionamento di quest'ultimo;

CAPO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 1- Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme delle legislazioni comunali, di polizia municipale, del codice della strada, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di rifiuti.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività dell'atto amministrativo di approvazione.